

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "BLUE ANGEL O.N.L.U.S."

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione di volontariato denominata "BLUE ANGEL O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, della L. R Campania n°11/2007 e del D. L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L'uso dell'acronimo O.N.L.U.S. verrà utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Sordina. cap.84135, prov. di Salerno, via Matteo Lecce, 37

L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Salerno e provincia. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5

FINALITA'

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- attività ricreativa;
- culturale;
- ambientale;

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE E DESTINATARI

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le seguenti attività:

- Aiutare i disabili fisici e psichici, nonché gli anziani, a diventare per quanto possibile, indipendenti sotto tutti punti di vista e consentire loro un facile inserimento nella società.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di pubblica assistenza formato da mezzi e persone qualificato.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di protezione civile tutela del territorio formato con mezzi e personale qualificato messi a disposizione dell'Associazione stessa che si prefigga lo scopo di svolgere tutte le attività comprese nel concetto di protezione civile e difesa del territorio: Difesa Ambientale, Prevenzione e spegnimento incendi, Assistenza civile in caso di calamità naturali. Protezione civile in genere sul territorio.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di tutela dell'ambiente e dei beni culturali: conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 8

DIPENDENTI

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 10

SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto

dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 30 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 11 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;

Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;

b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi)

dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;

2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;

3) l'ordine del giorno;

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: 1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 15 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 15 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio segreto salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio palese) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 4 a un numero massimo di 6 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni due mesi, ma anche ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 30 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, sms o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.



L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- provvedere all'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di € 3.000.00 più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

E' eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali e ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 18

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 23

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 24

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'organizzazione n°15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 26

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 27

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i volontari, in conformità della L. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'organizzazione di volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse



finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 266/91.

ART. 29

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 30

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato denominata "BLUE ANGEL O.N.L.U.S." redatto in pari data.

Associazione di Volontariato
"Blue Angel Onlus"
Via Matteo Lecce 37 - 84135 SALERNO
Cell. 331/8742534
Q.F. 95119580652

[Signature] *[Signature]*

- 5 NOV. 2010

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
BLUE ANGEL**

ASSEGNAZIONE SERVIZIO
01 02 03 04
05 06 07

Il giorno 21, del mese di Aprile, dell'anno 2009, presso la sede sociale della costituente Associazione di volontariato denominata "BLUE ANGEL O.N.L.U.S.", con residenza in Sordina, cap.84135, prov. Di Salerno, via Matteo Lecce n°37, alle ore 15.00, si sono riuniti i seguenti soggetti:

Sig. Tortorella Antonio Giuseppe, nato il 11/02/89, a Salerno, cap.84100, prov. di Salerno, cittadino italiano, residente in Sordina, cap. 84135, prov. di Salerno, via Matteo Lecce, n°37, carta d'identità n°AJ9263562, C.F.:TRTNN69B11H703O professione studente;

Sig.ra. Tortorella Giulia, nata il 29/04/82, a Salerno, cap.84100, prov. di Salerno, cittadina italiana; residente in Sordina, cap. 84135, prov. di Salerno, via Matteo Lecce, n°37, carta d'identità n°AR0800557C.F.:TRTGIL82D69H703T, professione casalinga;

Sig.ra. Procida Carmela, nata il 14/07/63, a Salerno, cap. 84100, prov. di Salerno, cittadina italiana, residente in Sordina, cap.84135, prov. di Salerno, via Matteo Lecce, 37 carta d'identità n°AM080109 C.F.:PRCCML63L54H703T professione Casalinga

Sig. Concilio Rosario, nato il 15/06/68, a Salerno, cap.84100, prov. di Salerno, cittadino italiano, residente in Baronissi, cap.84081 prov. di Salerno via G.Nicotera, n°10 Patente SA235156U C.F.:CNCRSR68H15H703Y professione Artigiano

Sig.ra.Avallone Daniela, nata il 15/12/72, a Eboli, cap. 84025 prov. di Salerno, cittadina italiana, residente a Eboli, prov. Di Salerno, via, Pietro Mascagni n° 14, carta d'identità n° AK5824843 C.F.: VLLDNL72T55D390A professione Operaia.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, il Sig. Tortorella Antonio Giuseppe, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione La Sig.ra Avallone Daniela, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione di volontariato denominata "Blue Angel Onlus" e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità a maggioranza dei presenti.

I presenti, di comune accordo,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**ART. 1
COSTITUZIONE**

Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della legge regionale Campania n° 9/1993 e del D. Lgs. 460/97, una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente la seguente denominazione: "Blue Angel Onlus".

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0890521 08/11/2010

Riluttante : ASSOCIAZIONE BLUE ANGEL ONLUS

Assegnatorio : Osserv. per le politiche sociali e sist. inform. sociale

Classifico : 18.1. Fascicolo : 42 del 2010



ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede in Sordina, cap.84135, prov. di Salerno, via Matteo Lecce, n°37

ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche diretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

FINALITA'

L'associazione ha scopo di:

- Aiutare i disabili fisici e psichici, nonché gli anziani, a diventare per quanto possibile, indipendenti sotto tutti punti di vista e consentire loro un facile inserimento nella società.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di pubblica assistenza formato da mezzi e persone qualificato.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di protezione civile tutela del territorio.
- Istituire e gestire un gruppo qualificato di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

ART. 5

DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO:

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n°5 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig. Tortorella Antonio Giuseppe Presidente;
Sig. Concilio Rosario Vice-Presidente;
Sig. ra. Avallone Daniela Segretario;
Sig.ra Tortorella Giulia Tesoriere;
Sig.ra Procida Carmela Consigliere;

ART. 7

ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Blue Angel Onlus

Il giorno 07 del mese di settembre 2010 alle ore 19.00 in Sordina alla via Matteo Lecce si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. modifica articolo 28 dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Landi Agnese, Concilio Rosario, Tortorella Antonio, Procida Carmela, Tortorella Giulia.

Assume la presidenza Tortorella Antonio Giuseppe in qualità di Presidente, segretario verbalizzante Concilio Rosario Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e relaziona sul primo punto all'o.d.g.. Il Presidente illustra la necessità di modificare l'articolo 28 dello statuto in quanto l'ufficio che si occupa dell'Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania, ai fini dell'iscrizione in tale registro, ha richiesto la modifica dell'articolo; in particolare si riferisce alla previsione della norma sullo scioglimento che deve prevedere la coerenza con l'art. 5 comma 4 della L. 266/91 invece attualmente lo scioglimento è disciplinato dalla norma sulle Onlus. Il presidente, inoltre, informa che nell'art. 1 sarà sostituito il riferimento alla L. R. Campania 9/93 in quanto abrogata e sostituita dalla L. R. 11/2007.

Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la proposta di modifica dando mandato al presidente di provvedere a tutti gli adempimenti di legge.

Per le varie ed eventuali il presidente illustra le attività in essere e le prospettive future di attività. Non avendo altro da deliberare l'Assemblea alle ore 22.00 si scioglie.

Salerno 07/10/2010

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO
€ 1.617 al N.
Eseguita Registrazione Serie 3
Addi 15 OTT. 2010



Firma su delega del Direttore Provinciale, Mattia Barricelli
(Disposizione di servizio n. 2/2010)
Maria Teresa Raspoll
Associazione Blue Angel Onlus

Il Presidente

Antonio Tortorella

Il Segretario

Procida Carmela